

DELIBERA N. 23 DEL 22/03/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ANNO 2023.

L'anno 2023 addì 22 del mese di marzo alle ore 11:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 05 marzo 2009 n. 42*);
- Il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta n. 4 del 09.01.2019;
- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), contenente la disciplina del nuovo Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

EVIDENZIATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2021, in relazione al combinato disposto degli articoli 52 e 62 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.12 del 11/02/2022, di approvazione delle tariffe relative al Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari per l'anno 2022;

RICHIAMATA la disciplina inerente al suddetto Canone, come contenuta nei commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare:

- la disposizione contenuta nel comma 817, che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*.
- i commi 826 e 827, che stabiliscono le tariffe standard, rispettivamente annue e giornaliere, del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 summenzionato;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, dove è stabilito che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

PRESO ATTO che:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato, Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 14/12/2022 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 al 31/03/2023 ed ha contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- come da Circolare del Ministro dell'Interno n. 128 del 30/12/2022 il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 30/04/2023 ed è stato contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESAMINATA proposta di tariffazione predisposta dal Responsabile del Servizio finanziario – Ufficio tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire l'invarianza del gettito;

RITENUTO che tale proposta sia pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15ter dell'art. 13 del D. L. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trovi applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. 446/1997 e, pertanto, i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 le tariffe del Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria applicate nel 2022;

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente Statuto comunale che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 21 della L.r. 7 dicembre 1998, n. 54, prevede:

- all'art. 12, comma 1, la competenza del Consiglio comunale circa l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- all'art. 21, comma 5, la competenza della Giunta comunale circa la determinazione di tariffe, aliquote e canoni;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ed ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DI CONFERMARE le tariffe del nuovo Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da prospetto allegato (sub all. 1) alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

DI DARE ATTO che le tariffe suddette si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

DI DARE ATTO inoltre che il nuovo Canone Patrimoniale non è assoggettato agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie previsti al comma 15ter dell'art. 13 del D. L. 201/2011, come specificato dalla circolare 2/DF del 22 novembre 2019, in premessa richiamata;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott. REY RENÉ